



**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO,
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24
MESI, DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO E
TERMOIDRAULICO CAT OS3. CIG 91534008A1**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SETTORE AREA 2
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

FEBBRAIO 2022



CAPO 1 – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti negli immobili comunali (opere da idraulico e termoidraulico) che l'Ente commissionerà all'Impresa appaltatrice a mezzo di contratti applicativi a seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro.

Il presente Capitolato definisce altresì gli adempimenti e le procedure che l'Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione.

Art. 1.2 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro rispondono alle necessità di conservazione dei beni immobili / infrastrutture, ovvero di adeguamento normativo, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria o altri tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

L'attività organizzativa e tecnica dell'Impresa, di seguito denominata Appaltatore, deve far fronte alle esigenze di manutenzione ed in particolare a quelle urgenti ed indifferibili che si manifestano nel corso dell'appalto. Non essendo tali esigenze definibili a priori, né essendone prevedibile il numero, non è possibile per questa Stazione Appaltante fornire una precisa indicazione circa il numero, l'entità e la frequenza degli interventi, nonché della spesa globale.

Art. 1.3 – LUOGO DI INTERVENTO

Gli interventi del presente appalto interessano il complesso delle infrastrutture di proprietà del comune di Corsico.

Art. 1.4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro vincola l'appaltatore per 24 mesi dalla stipula del contratto ovvero, ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilito nel successivo articolo. in caso di consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipula del contratto, la decorrenza del periodo contrattuale avverrà dalla data di consegna anticipata.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

Art. 1.5 – AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato di 500.000,00€ IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in dettaglio in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti applicativi.

L'Ente potrà pertanto commissionare all'Appaltatore, mediante contratti applicativi, nel periodo di durata dell'accordo, le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Ente non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.



Art. 1.6 – MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Trattandosi di accordo quadro sottoscritto con un unico operatore economico, i contratti applicativi saranno affidati direttamente all'operatore economico sottoscrittore dell'accordo Quadro con le modalità di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

Per ciascun contratto applicativo l'Ente procederà alla definizione delle lavorazioni, delle tempistiche e degli importi in ragione di quanto stabilito nel presente Capitolato di Accordo Quadro e del ribasso offerto.

La stazione appaltante si riserva di stipulare a misura o a corpo i contratti applicativi, a seconda della tipologia delle lavorazioni da eseguirsi.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in grado di reperire tutto o parte del materiale richiesto o non sia in grado in tutto o in parte di rispettare i termini di consegna, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altri operatori economici l'appalto con le modalità di legge previste.

L'appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell'importo complessivo dell'accordo quadro e sino al termine di validità dell'accordo quadro stesso come specificato nel precedente articolo.

La durata e la decorrenza dei contratti applicativi che l'Amministrazione si riserverà di stipulare, sarà variabile e definita di volta in volta in funzione delle esigenze e disponibilità dell'Ente, impegnando una diversa ottimizzazione delle risorse senza che l'impresa possa pretendere alcunché. La stipula di ciascun contratto applicativo avverrà con le modalità di cui all'art 32 c. 14 del D. LGS. 50/2016.

Art. 1.7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni con l'emissione di apposito ordine e/o verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 82 comma 8 del D.Lgs 50/2016, anche in pendenza della stipulazione del contratto applicativo stesso, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

CAPO 2 – MODALITÀ ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 2.1 – RESPONSABILE UNICO

L'Ente Appaltante nomina il Responsabile Unico del procedimento.

Tale responsabile unico, a norma dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei lavori oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e fornisce all'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

ART. 2.2 – DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, individua la figura del Direttore dei lavori.

Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell'inizio dei lavori a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle penali, dei danni e/o dei maggiori costi, previsti dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 151 del Regolamento del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previste dall'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., sono svolte dal Direttore dei Lavori, il quale ha i seguenti compiti:

- fornisce all'Appaltatore, prima dell'inizio di ogni singolo intervento, le informazioni previste dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, a riguardo dei rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale opereranno i suoi dipendenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- fornisce le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa per ogni singolo e specifico intervento;
- segnala al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'impresa, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori o la risoluzione del contratto;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

ART. 2.3 – CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il RUP autorizza il D.L. alla consegna dei lavori secondo quanto disposto all' art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto". La stazione Appaltante si riserva altresì di procedere alla consegna in via d'urgenza, in pendenza della tipula del contratto attuativo.



Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, per la sottoscrizione del relativo verbale. Da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 2.4 – DIREZIONE TECNICA

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore che non seguirà personalmente l'esecuzione degli stessi dovrà designare come suo rappresentante persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. La nomina deve avvenire per atto scritto, deve essere comunicata al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento. Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell'esercizio della funzione.

L'Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Amministrazione, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.

L'eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori.

Il Direttore Tecnico ai fini della determinazione specifica delle attività derivanti dagli ordini di lavoro, che riceverà, dovrà essere autonomo nell'organizzazione dei lavori e delle squadre, al fine di garantire le scadenze disposte.

Art. 2.5 – RECAPITI

L'Appaltatore è tenuto ad attivare i seguenti recapiti per l'intera durata dell'Accordo Quadro:

Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico di cui al precedente articolo, ovvero l'Appaltatore nel caso conduca personalmente l'appalto, deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24, per gli interventi di urgenza da eseguire con effetto immediato (entro 1 ora dalla segnalazione). In sede di offerta si dovrà tenere conto dell'obbligo di reperibilità, in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temporaneamente, previa comunicazione alla Amministrazione, il sostituto dovrà garantire la stessa reperibilità.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione Lavori.

Posta elettronica - PEC

L'appaltatore dovrà disporre di casella di posta elettronica e PEC per la ricezione di comunicazioni.

Art. 2.6 – SQUADRE DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire l'esecuzione di più interventi nelle varie strutture. Costituisce pertanto onere dell'Appaltatore



valutare l'entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea.

Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato.

Art. 2.7 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l'Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Aggiudicatario.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Le



disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 2.8 – TIPOLOGIA DELL'ORDINE DI LAVORO

Gli interventi richiesti con ordine di lavoro saranno classificati in:

- **Intervento immediato**, ovvero di massima urgenza e di pronto intervento, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e dei beni e atto a evitare l'interruzione o la riduzione significativa della funzionalità degli impianti e delle annessi strutture. Sarà richiesto tramite O.D.L. anticipato da comunicazione telefonica e da eseguirsi immediatamente, entro 1 (una) ora dalla chiamata, con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. Resta inteso che l'Appaltatore deve garantire la possibilità di intervenire immediatamente senza per questo ricevere compensi aggiuntivi.
- **Interventi urgenti** da eseguire entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione.
- **Interventi programmati**, individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione. A tal fine la D.L. trasmetterà all'Appaltatore gli ordini di lavoro delle prestazioni da eseguire.

Per ogni intervento eseguito da contabilizzare a misura, comunque classificato, entro 5 giorni dal dall'ultimazione, l'appaltatore provvederà a redigere ed inviare alla direzione Lavori contabilità a consuntivo delle lavorazioni eseguite recante le seguenti informazioni:

- oggetto del lavoro con numero dell'ordine di servizio del comune;
- contabilità del lavoro indicando il codice del prezzario utilizzato al capitolo **opere compiute**, il prezzo unitario, le quantità e il prezzo complessivo, ovvero analisi prezzi qualora ricorra il caso; Tali dati dovranno essere trasmessi telematicamente all'indirizzo indicato dalla Direzione lavori in formato editabile.

Tali dati verranno utilizzati per la redazione dei SAL

Art. 2.9 – REGOLARE ESECUZIONE

L'Aggiudicatario dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Aggiudicatario ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento.

Art. 2.10 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:



- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Art. 2.11 – REQUISITI DEI MATERIALI E COMPONENTI - NORME GENERALI

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori devono, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli organi di controllo preposti essere riconosciuti della migliore qualità ed essere il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. Il soggetto Aggiudicatario è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dalla normativa o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) e, in genere, su tutte le forniture previste dall'accordo.

In particolare l'Aggiudicatario deve:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da ripristinare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione.

L'eventuale prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., viene effettuato in contraddittorio con il soggetto Aggiudicatario ed è appositamente verbalizzato. I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, devono essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese del soggetto Aggiudicatario e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. Il soggetto Aggiudicatario resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti.

Il soggetto Aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione dell'opera. Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta costruttrice e della Ditta appaltante, inoltre, deve essere elencato in apposita distinta che deve essere presentata al D.L. per ottenere la sua approvazione. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati, nell'esecuzione delle opere, devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia (Legge n. 37/2008). Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera l'Aggiudicatario dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o che comunque non siano di gradimento della D.L.



I materiali e le forniture devono corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente capitolato nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi. La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. L'Aggiudicatario deve provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori; ove il soggetto Aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione può provvedere direttamente ed a spese del soggetto Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procede come disposto dalla normativa vigente per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..

CAPO 3 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 3.1 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.



Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Corsico", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.
7. **La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro**, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. **L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione dell'intero accordo quadro**, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
8. Attesa la possibilità che nel corso del corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l'importo complessivo presunto, **l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**
9. **Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro.**
10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 3.2 – DANNI DI FORZA MAGGIORE – SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLA PROPRIETA'



L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 3.3 – POLIZZA ASSICURATIVA

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

- all'assicurazione **verso terzi (RCT)** per un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali;
- all'assicurazione contro i **danni subiti dal Comune di Corsico** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Corsico";
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Corsico, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle polizze di cui al presente articolo almeno 10 (dieci) giorni prima della sottoscrizione del contratto. La polizza dovrà riportare la dichiarazione di vincolo a favore dell'appaltatore e dovranno coprire l'intero periodo del contratto.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.



L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 3.4 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE -TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento d'attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

i contratti attuativi verranno stipulati nella forma della scrittura privata.

ART. 3.5 - PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L'aggiudicatario, prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante il piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei singoli lavori per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

ART. 3.6 – SUB-APPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite previsto dalla normativa.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 3.7 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma



13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e rimane impregiudicata la facoltà dell'Ente di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

ART. 3.8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro nelle ipotesi previste dall'art. 108, primo comma, del codice dei contratti pubblici.

L'accordo quadro è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Tra le ipotesi di grave inadempimento è altresì compresa:

- L'accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto dell'Appaltatore delle norme sul subappalto;
- L'accertamento dalla Direzione dei Lavori del mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- La mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;
- La grave e reiterata negligenza nella esecuzione dei singoli lavori ordinati, tale da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

Il D.L. o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto l'accordo quadro.

L'accordo quadro è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.



L'accordo quadro è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- **in caso di reiterato ritardo nell'esecuzione dei lavori, ovvero al terzo ritardo contestato, il Comune si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione dell'accordo quadro.**

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 3.9 – RECESSO

La stazione appaltante potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3.10 – ACCESSO AI LUOGHI DI INTERVENTO –RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. L'accesso ai luoghi di intervento (se delimitato ed individuato come cantiere) è riservato agli addetti ai lavori ed al personale della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà disporre adeguata cartellonistica e ogni altro dispositivo finalizzato all'individuazione e messa in sicurezza dell'area interessata.
2. E' fatto divieto all'Appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono gli interventi senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori.
3. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
4. Per la contravvenzione a quanto sopra esposto verrà applicata, senza ulteriore formalità, una penale di **€ 500,00** da detrarsi dalla prima fattura presentata dalla ditta successiva all'avvenuta constatazione dell'inadempienza; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'Amministrazione per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o fornitori autorizzati.

Art. 3.11 – PENALI PER IL RITARDO

Fermo restando quanto previsto agli artt. "Esecuzione in danno" e "Risoluzione del contratto", il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, **le seguenti penali:**

Descrizione	Importo penale	Tempistiche
Mancato completamento dell'intervento nei tempi programmati	150,00 euro	Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo pattuito per l'esecuzione delle

- <i>Intervento immediato,</i> - <i>Interventi urgenti</i> - <i>Interventi programmati,</i>		lavorazioni programmate.
Mancato inizio degli interventi nei tempi programmati di cui all'art 2.8	100,00 euro	Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di interventi pattuiti
Mancata risposta del servizio reperibilità art 2.5	100,00 euro	Per ogni ora di ritardo

L'applicazione delle penali sarà preceduta dall'avvio del procedimento sanzionatorio con comunicazione di contestazione dell'inadempienza, a cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali mediante ritenuta diretta sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento o, qualora necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 3.12 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo.

Dell'ultimazione delle lavorazioni di ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 12 del D.M. 07/03/2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto"

Il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il compimento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'applicazione delle penali di cui ai precedenti art. e l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto compimento delle lavorazioni sopraindicate.

CAPO 4 – CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art. 4.1 – CONTABILITA' DEI LAVORI

Sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell'articolo 185 del DPR 207/2010, si procederà a redigere la contabilità a mezzo di stati avanzamento lavori. Le voci di prezzario e le quantità di ogni ordine, saranno verificate dalla Direzione lavori.



Le lavorazioni che necessitano di certificazione o dichiarazione di conformità, potranno ritenersi computabili e accettabili dalla Direzione Lavori solo ad avvenuta ricezione della relativa documentazione. Fanno parte delle predette certificazioni anche i documenti necessari ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DM 4/5/98 e s.m.i.

Non saranno altresì ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato.

Eventuali varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori non sono pertanto ammesse a consuntivo, salvo che l'amministrazione accetti motivatamente tali opere, riconoscendone l'utilità.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.

Gli interventi eseguiti saranno contabilizzati **come opere compiute**, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi contrattuale e ribassate dello sconto offerto in sede di gara.

Art. 4.2 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

La stazione appaltante si riserva di affidare l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, conformemente alla Legge.

Per la quantificazione economica di un intervento svolto in amministrazione diretta si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale, moltiplicato per la quantità.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da eseguire in amministrazione diretta dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Lavori con O.D.L. previa valutazione del caso specifico.

Art. 4.3 – ELENCO PREZZI

Le prestazioni per l'esecuzione degli interventi saranno valutate e compensate facendo riferimento, al prezziario delle opere pubbliche edito da Regione Lombardia:

Volume 1.2 - Opere compiute - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022;

Volume 2.2 – costi unitari e piccola manutenzione - impianti elettrici e meccanici - Edizione 2022.

Scaricabile al sito:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9dd7a423-5799-4ca0-9f0c-739ca9404d88/Prezzario+2022++Vol+1.2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9dd7a423-5799-4ca0-9f0c-739ca9404d88-nUcerq->

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4b0a72f2-887d-47c0-9931-9be6d7acb9bf/Prezzario+2022++Vol+2.2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4b0a72f2-887d-47c0-9931-9be6d7acb9bf-nUceyS9>

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Per quelle opere e provvidenze non contemplate nei listini prezzi sopra indicati si farà riferimento ai volumi editi da regione Lombardia senza alcun concordamento con l'impresa e applicando il



medesimo ribasso offerto in sede di Gara. Nel caso non fossero presenti nemmeno in tale listino si farà riferimento ad altri prezziari ufficiali.

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. **Per tutta la durata del presente contratto non sono pertanto previsti adeguamenti dei prezzi unitari, restando sempre in vigore il prezziario opere pubbliche Regione Lombardia anno 2022.**

Art. 4.4 – REVISIONE PREZZI

Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali si applicheranno al presente contratto le norme di revisione prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. La revisione prezzi avverrà con le modalità di cui all'art 29 del D.L. 27 gennaio 2022 ed all'art. 25 del D.L. 1 marzo 2022 n° 17.

Art. 4.5 – PAGAMENTI

Per ciascun contratto applicativo, ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunge l'importo di euro 20.000,00 o in alternativa il 30% dell'importo del singolo contratto attuativo, l'Appaltatore avrà diritto all'emissione di uno stato di avanzamento in corso d'opera.

All'emissione di ciascuno avanzamento la Stazione Appaltante richiederà allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, **e sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà operata una ritenuta dello 0.5%, a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori**, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

negli stati di avanzamento lavori potranno essere inserite solo le lavorazioni per le quali l'appaltatore nei termini previsti avrà provveduto a far pervenire alla D.LL. i report di contabilità con le modalità di cui all'art 2.8 del presente Capitolato Speciale di Appalto

Le suddette ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, ovvero dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo, ove lo Sportello Unico Previdenziale non abbia comunicato all'Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Appaltatore dovrà emettere fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, quale **informazione obbligatoria** che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio di destinazione.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Corsico sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Corsico
Codice Univoco ufficio:	5N5EQ4
Nome dell'ufficio:	Settore Area 2 – Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Cod. fiscale e Partita Iva:	00880000153

Il pagamento della fattura avrà luogo, in presenza di DURC regolare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di accettazione della fattura (data del protocollo generale). Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.



I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento e contabilizzazione delle opere:

- senza che l'appaltatore abbia consegnato al D.E. del contratto la documentazione relativa ad eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni dei materiali predisposte in conformità alle norme vigenti in materia;
- per prestazioni non autorizzate preventivamente dal D.E. del contratto.

Art. 4.6 – CONTO FINALE

Il conto finale di ogni singolo contratto applicativo verrà compilato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4.7 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 4.8 – CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici si provvederà alla relativa risoluzione presso il tribunale competente per territorio.

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. D. Cabanillas) ***

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.